



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Siacca

**Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)**

**CARATTERIZZAZIONE, MONITORAGGIO, CAMPIONAMENTO AMBIENTALE  
ED ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, BIOLOGICHE,  
OCEANOGRAFICHE, GEOFISICHE, VULCANOLOGICHE E DI PESCA  
MARITTIMA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA  
NAVIGAZIONE**

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Siacca:

- ATTESO:** che, nel tratto di mare di giurisdizione dell'Ufficio Circondario Marittimo di Siacca, vengono svolte, così come preventivamente comunicate, attività istituzionali di campionamento ambientale da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPA Sicilia) in esito anche a specifici accordi operativi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (M.I.P.A.A.F.);
- ATTESO:** altresì che, nel medesimo tratto di mare e per analoghe finalità, vengono condotte attività di caratterizzazione ambientale nell'ambito del monitoraggio di cui alla "Marine Strategy - D.lgs. 190/2010" a cura dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- ATTESO:** infine che ulteriori Enti ed Amministrazioni dello Stato o soggetti privati svolgono attività di caratterizzazione, monitoraggio, campionamento ambientale ed in generale tutto ciò che riguarda mirate campagne di ricerca scientifica, biologiche, oceanografiche, geofisiche, vulcanologiche, di pesca marittima, etc. previa specifica comunicazione / richiesta di Nulla Osta allo scrivente Ufficio Circondariale Marittimo e dei pertinenti Enti e/o Amministrazioni (Stato Maggiore Marina, Comando Marittimo Sicilia, Istituto Idrografico M.M., etc.);

- RAVVISATA:** quindi, la necessità di prevenire in via generale il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di assicurare il regolare svolgimento della suddetta attività nelle acque ricadenti nell'ambito di giurisdizione di questa Autorità Marittima;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare ("COLREG 72"), resa esecutiva in Italia con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI:** in particolare, gli articoli 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 69, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e seguenti e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTE:** le comunicazioni a ciò pervenute nel corso degli anni dai predetti Enti e gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

*(Zone di mare soggette ad attività di campionamento ambientale da parte dell'ARPA Sicilia)*

1. Che, nell'ambito di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca:
  - a) l'ARPA Sicilia è solita effettuare attività di campionamento ambientale a mezzo di unità navali di proprietà della stessa Agenzia e gestiti in conto proprio e, all'occorrenza, attraverso ulteriori imbarcazioni a noleggio, previamente notiziata la scrivente A.M.;
  - b) l'ISPRA è solita condurre attività di caratterizzazione ambientale nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale previste nella "*Marine Strategy* - D.lgs. 190/2010";
  - c) ulteriori Enti ed Amministrazioni dello Stato o soggetti privati svolgono attività di caratterizzazione, monitoraggio, campionamento ambientale ed in generale tutto ciò che riguarda mirate campagne di ricerca scientifica, biologiche, oceanografiche, geofisiche, vulcanologiche, di pesca marittima, etc. previa specifica comunicazione / richiesta di Nulla Osta allo scrivente Ufficio Circondariale Marittimo e dei pertinenti Enti e/o Amministrazioni dello Stato (Stato Maggiore M.M., Comando Marittimo Sicilia, Istituto Idrografico M.M., etc.);
2. Che il periodo, le aree interessate (con incluse eventuali planimetrie) e le unità navali impiegate per l'espletamento attività vengono preventivamente comunicate all'Ufficio Circondariale Marittimo e, dallo scrivente, rese ufficialmente note attraverso la sola pubblicazione di "AVVISI" *ad hoc* nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca  
([www.guardiacostiera.gov.it/sciacca/Pages/avvisi.aspx](http://www.guardiacostiera.gov.it/sciacca/Pages/avvisi.aspx))

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Doveri dei comandanti delle unità navali impegnate nelle attività)*

1. I comandanti delle unità navali impegnati nelle attività di cui al rende noto devono:
  - a) munirsi preventivamente di ogni autorizzazione, permesso o Nulla Osta previsto per legge di competenza di altri Enti e/o Amministrazioni dello Stato (Stato Maggiore M.M., Comando Marittimo Sicilia, Istituto Idrografico M.M., etc.);
  - b) prima di ogni uscita in mare:
    - i. verificare ogni previsione meteo-marina / bollettini meteo / avvisi di burrasca ufficialmente diramati dagli Enti / dalle Amministrazioni civili e militari competenti (ivi inclusi gli “avvisi” di condizioni meteorologiche avverse redatte dall’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e dagli Uffici di Protezione Civile della Regione siciliana);
    - ii. prendere nota di quanto riportato nelle carte nautiche, da mantenere sempre aggiornate, oltreché nel Portolano, nelle Tavole di marea, negli Avvisi ai Naviganti (come rilanciati dalle Stazioni Radio Costiere), nonché all’interno delle Ordinanze e degli “Avvisi” emanati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e scaricabili dal sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/sciacca>;
    - iii. comunicare alla Sala Operativa della scrivente Autorità Marittima, tramite apparato VHF/FM canale 16 ovvero telefono (al recapito 0925-22219), l’inizio effettivo delle attività, la conferma della zona di mare interessata dalle operazioni ed i mezzi navali impiegati;
  - c) condurre la navigazione, durante i trasferimenti e le attività di che trattasi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni per evitare gli abbordi in mare;
  - d) effettuare le attività solo in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e dopo essersi assicurati che nello specchio acqueo che sarà impegnato non siano presenti bagnanti, subacquei e/o altre unità navali;
  - e) adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o della balneazione;
  - f) sospendere le attività in presenza di circostanze che potrebbero generare pericoli alla navigazione e/o alla balneazione, informandone tempestivamente l’Autorità Marittima;
  - g) provvedere ad utilizzare i segnali diurni e/o notturni di “nave con manovrabilità limitata”, ai sensi del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (“COLREG 72”);

- h) al termine delle attività, notificare la Sala Operativa della scrivente Autorità Marittima, tramite apparato VHF/FM canale 16 ovvero telefono (al recapito 0925-22219);
  - i) in generale, dare pronta comunicazione allo scrivente Ufficio Circondariale Marittimo di ogni situazione di potenziale e/o effettivo pericolo per la sicurezza della navigazione o ambientale e, in generale, rappresentare ogni fatto meritevole di attenzione.
2. Se nell'ambito di operazioni eseguite in prossimità e/o all'interno delle zone di mare riservate alla balneazione, allorquando nel periodo di vigenza della stagione balneare:
- a) condurre la navigazione alla minima velocità possibile, mantenendo rotte quanto più possibili perpendicolari alla linea di costa;
  - b) mantenere un servizio di vedetta, in coperta, in grado di attirare l'attenzione, anche mediante megafono e/o fischietto, dei bagnanti presenti, in modo da assicurarsi che i medesimi restino lontano dalla zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento;
  - c) richiedere, in presenza di particolari circostanze, la collaborazione del servizio di assistenza ai bagnanti eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare.

## **Articolo 2**

*(Doveri dei comandanti di unità navali in transito / navigazione)*

1. Tutte le unità navali in transito nella zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento devono:
- a) prendere visione degli appositi avvisi emanati da questa A.M. e riportati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale al link [www.guardiacostiera.gov.it/sciacca/Pages/avvisi.aspx](http://www.guardiacostiera.gov.it/sciacca/Pages/avvisi.aspx) contenenti tutti i dettagli del caso;
  - b) prestare la massima attenzione durante la navigazione in prossimità delle unità navali impiegate nelle attività in questione;
  - c) mantenersi a debita distanza dall'unità navale impegnata nelle citate operazioni e comunque non inferiore a 500 metri;
  - d) evitare di intralciare il regolare svolgimento delle attività di che trattasi, attuando tutte le disposizioni per evitare gli abbordi in mare.

### **Articolo 3**

*(Doveri per i bagnanti e per gli addetti ai servizi di assistenza bagnanti)*

1. Gli eventuali bagnanti o praticanti attività sportive-ricreative devono prestare la massima attenzione alle unità navali impiegate nonché agli avvisi provenienti dall'equipaggio delle stesse ovvero dal servizio di assistenza ai bagnanti eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare.
2. Il personale addetto al servizio di assistenza ai bagnanti, eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare, deve collaborare, qualora richiesto, con i comandanti delle unità navali impegnate nelle operazioni / attività di che trattasi.

### **Articolo 4**

*(Disposizioni finali e sanzioni)*

1. I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle FF.PP., di soccorso nonché ad ogni ente pubblico che, in ragione del proprio ufficio, deroghi a quanto sopra ordinato.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:
  - a) ai sensi degli articoli 1174 o 1231 del Codice della Navigazione, se alla condotta di unità commerciali;
  - b) a norma dell'articolo 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm./ii., "Codice della Nautica da Diporto", se alla condotta di unità da diporto;
  - c) ai sensi del d.lgs 9 gennaio 2012, n. 4, ss.mm.ii., per violazioni commesse in materia di esercizio di pesca marittima, professionale e non.
3. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente pubblicata nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/sciaccia](http://www.guardiacostiera.gov.it/sciaccia).

Sciacca, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

TV (CP) 